



## ACCERTAMENTO

## **Adempimento collaborativo: pubblicato il modello di adesione al regime**

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### **Regime di adempimento collaborativo e tax control framework**

Strumenti pratici per la gestione del rischio e la governance fiscale

Scopri di più

La gestione del **rischio fiscale** sta assumendo un ruolo sempre più importante nella **governance aziendale**, in quanto le **conseguenze patrimoniali e reputazionali** delle violazioni tributarie possono essere notevoli. Al fine di governare il rischio di operare in violazione di norme fiscali (o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario), i contribuenti possono dotarsi di un **sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale** (c.d. **Tax Control Framework**).

L'adozione di tale sistema integrato, volto a monitorare, presidiare e valutare il rischio fiscale, permette di aderire al **regime di adempimento collaborativo** (c.d. *cooperative compliance*), istituto introdotto dal **D.Lgs. 128/2015** e, recentemente, modificato dal **D.Lgs. 221/2023**, che evita le attività di controllo *ex post*, nonché attiva, sulle posizioni fiscali incerte, un'**interlocuzione preventiva** con l'autorità finanziaria, in modo da avere **maggiori certezze** prima della presentazione della dichiarazione.

Quest'ultima **riforma** è ormai pienamente **operativa**, considerata l'emanazione sia del **decreto attuativo** del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.12.2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 17.12.2024 n. 295, sia del **provvedimento dell'Agenzia delle entrate** del 17.12.2024, che ha approvato l'apposita modulistica per poter aderire al citato regime.

Si rammenta che il **regime di adempimento collaborativo** è riservato ai contribuenti che conseguono un **volume di affari o di ricavi non inferiore a euro 750.000.000** a decorrere dal **2024, non inferiore a euro 500.000.000** a decorrere dal **2026** e **non inferiore a euro 100.000.000** a decorrere dal **2028** (quest'ultima soglia è stata prevista dal **D.Lgs. 221/2023**). Tali **requisiti dimensionali** sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il **valore più elevato tra i ricavi indicati**, secondo corretti principi contabili, nel **bilancio relativo all'esercizio precedente** a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai **due esercizi anteriori** e il **volume di affari** indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto **relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori**.



Il **regime di adempimento collaborativo** è riservato, altresì, ai contribuenti che:

- appartengono a un **gruppo di imprese**, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i suindicati requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'[articolo 4, comma 1-bis, Lgs. 128/2015](#);
- danno esecuzione alla risposta all'**istanza di interpello nuovi investimenti**, ex [articolo 2, D.Lgs. 147/2015](#), indipendentemente dall'ammontare del suo volume di affari o di ricavi, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal **Lgs. 128/2015**.

Infine, possono accedere al **regime di adempimento collaborativo**, le **società partecipanti al gruppo Iva**, le **imprese estere** che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all'[articolo 1-bis, D.L. 50/2017](#), nonché i **soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato** che rispetta i **suddetti requisiti dimensionali**.

Con **provvedimento del 17.12.2024** è stata approvato il **modello** per la presentazione della **domanda di adesione** al regime di adempimento collaborativo.

La domanda, resa disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul proprio sito istituzionale, deve essere **sottoscritta e presentata all'Ufficio Adempimento collaborativo** della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, **esclusivamente per via telematica** attraverso l'impiego della posta elettronica certificata. In particolare, la domanda deve essere **inviata all'indirizzo di PEC: dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it**, ovvero, per i soggetti non residenti privi di PEC, **all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it**

Inoltre, secondo quanto previsto dal **D.M. 6.12.2024**, la domanda di adesione al regime in esame è corredata della seguente **documentazione**:

1. descrizione dell'**attività svolta** dall'impresa;
2. **strategia fiscale** regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore alla presentazione dell'istanza;
3. documento descrittivo del **sistema di controllo del rischio fiscale** adottato e delle sue modalità di funzionamento;
4. mappa dei **processi aziendali**;
5. mappa dei **rischi fiscali** anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
6. **certificazione** sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale rilasciata da professionisti abilitati e avente data certa anteriore alla presentazione dell'istanza.

Tale documentazione può essere **presentata o integrata entro 30 giorni** dalla presentazione



della domanda, unitamente a ogni **altro documento ritenuto utile dal contribuente**.

Infine, si rileva che i soggetti che presentano **istanza nell'anno 2024** (dopo il 18 gennaio) e, comunque, i soggetti che desiderano estendere gli effetti dell'adesione al **periodo di imposta in corso al 31.12.2024**, possono predisporre e presentare all'Agenzia delle entrate la **certificazione** del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ad integrazione della domanda di adesione già trasmessa, **entro il prossimo 31.12.2025**.